

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO COMPLEMENTARE DI NIDO FAMILIARE –SERVIZIO TAGESMUTTER PRESSO SOGGETTI ISCRITTI ALL'APPOSITO ALBO PROVINCIALE DI CUI ALL'ART. 8 C. 1 DELLA L. P. 12 MARZO 2002 N. 4.

Art. 1 - SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Il sussidio è rivolto ai genitori di bambini residenti nel Comune di Altopiano della Vigolana con età compresa da tre mesi a tre anni. I bambini che hanno compiuto i tre anni di età, potranno usufruire del contributo fino all'avvio dell'anno educativo della scuola dell'infanzia.

La fruizione del servizio dovrà avvenire:

- nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa **o, a discrezione dell'Amministrazione, se lavora un solo genitore in casi eccezionali da richiedere con idonea documentazione;**
- per almeno 60 ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l'inserimento del bambino.

Il sussidio non sarà riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti Servizi per l'infanzia da zero a tre anni organizzati dal Comune di Altopiano della Vigolana.

Art. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDE

Per presentare la richiesta di contributo il genitore dovrà chiedere ai CAF convenzionati con il sistema ICEF, l'Indicatore Situazione Economica Familiare – I.C.E.F. del proprio nucleo familiare, che alleggerà alla domanda da inoltrare al Comune di Altopiano della Vigolana.

La mancata presentazione dell'attestazione ICEF comporterà automaticamente, in caso di riconoscimento del contributo mediante nulla osta del responsabile del servizio, l'assegnazione del contributo minimo previsto (contributo orario ordinario).

Le domande vanno presentate, utilizzando il modulo appositamente predisposto dal Comune, entro e non oltre il giorno 15 del mese precedente all'utilizzo del servizio. Nella domanda dovrà essere indicato il numero di ore mensili per le quali si richiede il sussidio e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all'albo di cui all'art. 8 c. 1 della L.P. 12 marzo 2002 n. 4, presso il quale intende utilizzare il servizio.

Le domande potranno essere presentate per un periodo da minimo un mese a massimo sei mesi, eventualmente rinnovabili. In tale caso il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato entro il giorno 10 dell'ultimo mese del precedente periodo di utilizzo del servizio. Le domande di rinnovo presentate oltre il termine non verranno prese in considerazione.

Per i fratelli e/o gemelli andranno presentate due domande distinte ed il contributo sarà riferito ad ogni singolo bambino.

Le domande saranno valutate ed evase secondo l'ordine di presentazione e soddisfatte fino ad un numero massimo complessivo di 1000 ore al mese e comunque fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata a bilancio.

Art. 3 - MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il sostegno alla famiglia avviene indirettamente, ossia attraverso l'erogazione di un intervento finanziario agli organismi accreditati erogatori del servizio, che provvedono ad abbattere la tariffa oraria a carico della famiglia stessa in sede di fatturazione delle prestazioni effettuate.

L'ammontare del contributo orario erogato dal Comune viene calcolato sulla base dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare (I.C.E.F) e va da un minimo di euro 3,70 per un limite ICEF uguale o superiore a 0,30 ad un massimo di euro 5,70 per un limite ICEF uguale o inferiore a 0,13.

Per tutti gli altri valori ICEF compresi tra 0,13 e 0,30 il contributo orario è compreso tra il contributo massimo agevolato e il contributo ordinario in modo inversamente proporzionale all'ICEF risultante e con arrotondamento pari ad € 0,10/ora, tutto come determinato dall'attestazione ICEF resa al contribuente dal CAF.

Il contributo comunale è riconosciuto fino ad un massimo di 100 ore/mese per bambino; le ore eccedenti non saranno riconosciute e quindi non ammesse a contributo. Eventuali richieste di aumento del quantitativo di ore richieste per il contributo presentate verranno tenute in considerazione solo a decorrere dal mese successivo la comunicazione e sempre nel limite delle 100 ore/mese.

Eventuali ore richieste ma non utilizzate non potranno essere recuperate nei mesi successivi.

L'ammontare del beneficio economico non potrà superare il costo a carico della famiglia.

Art. 4 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Tenuto conto dell'andamento della domanda e dell'Indicatore Situazione Economica Familiare di ciascun nucleo familiare, il Comune riconoscerà ai genitori dei bambini residenti che usufruiscono del servizio Tagesmutter un contributo indiretto annuo massimo totale pari a 100 ore mensili compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Il contributo verrà liquidato al soggetto accreditato per lo svolgimento del servizio socio educativo della prima infanzia di cui all'art. 6 bis della L.P. 12 marzo 2002 n. 4 e s.m. presso il quale la famiglia ha utilizzato il servizio, dietro presentazione di regolare fattura con pagamento a 60 giorni dal ricevimento.

Il contributo sarà erogato sulla base della seguente idonea documentazione del servizio fornito: elenco dei bambini fruitori del servizio per ciascuno dei quali saranno dettagliate le ore usufruite con specificazione della spesa oraria a carico del Comune e quella a carico della famiglia e copia delle fatture emesse a carico della famiglia.